

LE COSTITUZIONI IMPERIALI  
EMANATE IN CONCORDIA SUL FINIRE DEL IV SECOLO  
*Il reato di apostasia nel tardo diritto romano*

SOMMARIO: 1 - Premesse generali. 2 - La repressione dell'apostasia fino all'anno 383 in Occidente e in Oriente. 3 - Continuazione. 4 - Esame delle due costituzioni emanate in Concordia nell'anno 391; la loro influenza innovativa per l'Occidente. 5 - La legiferazione successiva in Oriente e in Occidente. 6 - I sistemi in tema di apostasia risultanti dai Codici Teodosiano e Giustiniano e il ruolo delle due costituzioni emanate da Concordia.

1 - Le fonti ci hanno tramandato due sole costituzioni emanate da Concordia, entrambe dell'11 maggio (o forse del 9 giugno) del 391: la prima riportata sia, e due volte, nel Codice Teodosiano (16, 7) 4 e (11, 39) 11, sia nel Codice Giustiniano (1, 7) 3; la seconda soltanto nel Codice Teodosiano (16, 7) 5. Esse attengono alla materia della apostasia, e vanno inquadrare in quel triste indirizzo legislativo postclassico, malauguratamente perpetuatosi successivamente nel tempo, teso non solo a privilegiare la religione cristiana, nella dottrina definita dai concili, ma anche a colpire le altre fedi<sup>(1)</sup>; indirizzo gravemente accentuato quando la religione cristiana, vista nell'accezione ortodossa, divenne nel 380 religione di Stato<sup>(2)</sup>.

(1) Non può essere qui esaminata l'intera legislazione in proposito. Ci limitiamo perciò a richiamare, a parte quello sull'apostasia, i titoli più significativi dei Codici Teodosiano e Giustiniano. Del primo in particolare ricordiamo le rubriche *De haereticis* (16, 5); *De iudaeis, caelicolis et samaritanis* (16, 8); *De paganis, sacrificiis et templis* (16, 10). Del Codice Giustiniano ricordiamo le rubriche *De haereticis et manichaeis et samaritanis* (1, 5); *De iudaeis et caelicolis* (1, 9); *De paganis, sacrificiis et templis* (1, 11). Si potrebbero aggiungere alcune delle costituzioni Sirmondine (in Appendice all'edizione del Mommsen al Codice Teodosiano) e molte altre riportate sotto vari altri titoli. Così, ad es., ricordiamo quella di cui a C. Th. (16, 1) 1, del 365, vietante l'adibizione di cristiani alla custodia dei templi pagani: la pena prevista contro il giudice o l'apparitore, che avessero trasgredito al disposto, poteva giungere alla capitale, oltre alla confisca del patrimonio. Conforta tuttavia notare che la costituzione non figura più nel Codice Giustiniano.

(2) C. Th. (16, 1, *De fide Catholica*) 2 = C.I. (1, 1, *De summa Trinitate*) 1, del 27 febbraio 380.

È stato evidenziato<sup>(3)</sup> come soltanto nel 426 l'apostasia viene considerata e punita quale fatto generale<sup>(4)</sup>; in precedenza venivano colpite singole manifestazioni di apostasia, cioè il passaggio del cristiano a questa o a quell'altra credenza. Ancora è da ricordare che, in generale e così per l'apostasia, nelle due parti dell'Impero le legislazioni non fossero state identiche, sebbene tendessero ad armonizzarsi, quanto meno per imitazione<sup>(5)</sup>: la loro completa fusione in materia avviene soltanto con la compilazione e l'entrata in vigore tanto in Oriente che in Occidente del Codice Teodosiano nel 439, e quindi con il Codice Giustiniano nelle due redazioni del 529 e del 534. Ne consegue che, per veramente penetrare il senso delle singole costituzioni, sarà giocoforza considerarne non solo la datazione, ma anche il luogo di promulgazione, mettendo in relazione separatamente tra loro quelle per l'Oriente e quelle per l'Occidente. Sarà notato ancora, come il dettato delle singole disposizioni non sempre sia chiaro, e come spesso appaia ridondante e retorico, quasi a ricercare una non richiesta giustificazione dell'iniquità che, quanto meno inconsciamente, si sentiva di commettere.

Ancora un'ultima considerazione introduttiva. Il concetto di cristiano doveva essere molto ampio, così da trascendere quello ben più ristretto di battezzato. Probabilmente veniva considerato cristiano, oltre al catecumeno, anche l'appartenente a famiglie o a comunità cristiana. Si tende inoltre a colpire, accanto all'apostata, pure colui che abbia fatto opera di proselitismo per un altro credo, inducendo il cristiano all'apostasia.

2 - La prima costituzione in tema di apostasia risale a Costanzo e Giuliano, nominato Cesare (che passerà poi alla storia come l'Apóstata!), e fu emanata da Milano il 3 luglio 357. Essa è riportata dal Codice Teodosiano sotto il titolo *De Iudaeis* (16, 8) 7; e dal Codice Giustiniano sotto il titolo *De apostatis* (1, 7) 1, dove peraltro viene attribuito al solo Costanzo, mentre è soppresso il richiamo a Giuliano. Viene represso il fatto del cristiano passato al giudaismo,

(3) GIANDOMENICI, *Considerazioni sulle costituzioni contenute nella rubrica "De apostatis" nei Codici Giustiniano e Teodosiano*, in *Apollinaris*, 52 (1979), 600 ss.

(4) Cfr. C. Th. (16, 7) 7 = C.I. (1, 7) 4, unica costituzione che prenda in considerazione gli apostati in quanto tali, parlando di *apostatorum sacrilegium*.

(5) Sull'argomento per ultimo VOCI, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali*, I e II, ora in *Studi di diritto romano*, 2, Padova 1985, 315 ss.

il quale subisce la confisca del patrimonio (6). La disposizione probabilmente doveva valere solo per l'Occidente (7).

La legislazione riprende in Oriente per opera di Teodosio I con una legge del 2 maggio 381, emanata da Costantinopoli, e di cui a C. Th. (16, 7) 1. Veniva tolta la capacità di testare (8) a chi fosse passato al paganesimo (9). Le eventuali disposizioni testamentarie, anche se datate precedentemente all'abiura, si invalidavano e veniva dato luogo alla successione *ab intestato*. È possibile tuttavia che il ritorno al cristianesimo le sanasse.

Si direbbe che, in questa costituzione, il concetto di cristiano fosse inteso in senso ampio e omnnicomprensivo. Se ne avrebbe una conferma dal tenore della costituzione, emanata sempre da Costantinopoli due anni dopo, il 2 maggio 383, di cui a C. Th. (16, 7) 2: vi si fa questione di *christiani ac fideles* e di *christiani ac catechumeni*, cioè si distinguono i cristiani battezzati dai fedeli e catechumeni. Ai primi parrebbe definitivamente confermata l'incapacità di testare; per i secondi si ammette la capacità di disporre, ma limitatamente a favore dei figli e dei fratelli germani. Ora è possibile che a quest'ultimo proposito ci sia stato una attenuazione del rigore proprio della precedente costituzione del 381, la quale, senza operare distinzioni,

(6) La enfatica sottolineatura, che si legge nel resto, relativa alla asserita natura sacrilega delle comunità ebraiche (*sacrilegis coetibus*), vuole essere una adeguata motivazione della sanzione: ritorna qui il naturale istinto dell'uomo, pronto ad addurre sempre giustificazioni etiche al proprio indegno operare.

L'accertamento, dell'avvenuto passaggio del cristiano al giudaismo, verosimilmente avveniva nell'ambito dell'azione intentata dal fisco per la *vindicatio* del patrimonio, in base alle comuni regole di procedura fiscale, sulle quali PROVERA, *La vindicatio caducorum, Contributo allo studio del processo fiscale romano*, Torino 1964, 163 ss.

(7) In tal caso la disposizione avrebbe acquistato valore per l'Oriente al più tardi con la promulgazione del Codice Teodosiano.

(8) Riteniamo parzialmente errata la interpretazione data al testo dalla GIANDOMINICI, *Apollinaris*, 52 (1979), 602, secondo la quale il cristiano passato al paganesimo avrebbe subito la confisca, in forza appunto di C. Th. (16, 7) 1. Esatta invece la sua osservazione, laddove ritiene (p. 603) che il cristiano passato al giudaismo continuasse a poter testare, atteso che la costituzione non lo riguardava.

(9) Nella terminologia corrente l'espressione *paganus*, oltre all'abitante del pago, stava ad indicare il comune civile (cioè il borghese, dal tedesco *bürgerlich* da *Burg*, borgo) contrapposto al militare. Per analogia, in contrapposto al cristiano visto come *miles Christi*, il *paganus* stette ad indicare il comune seguace della religione tradizionale, significato che mantenne in seguito: sul punto WALDE HOFMANN, *Latimisches etymologisches Wörterbuch*, II, Heidelberg 1954, 236, v. *Pagus*.

avrebbe tolto la capacità di testare a tutti i cristiani apostati, compresi i catecumeni.

Sempre la costituzione del 383, di cui a C. Th. (16, 7) 2, nella seconda parte introduce a carico degli apostati, ma qui senza più distinguere tra battezzati o meno, una impossibilità a *capere* in virtù di una disposizione testametaria non proveniente dai prossimi congiunti, genitori e fratelli germani. Resta invece inalterata la capacità di succedere *ab intestato*. Come mette in evidenza il Voci<sup>(10)</sup>, parrebbe utilizzato l'istituto della c.d. *incapacitas*, proprio delle leggi caducarie augustee, che operava appunto nelle successioni testamentarie ma non in quelle legittime.

Se così stavano le cose, la *incapacitas*, giuste le regole tradizionali sue proprie, non avrebbe dovuto colpire le *exceptae personae*, cioè i prossimi congiunti del testatore<sup>(11)</sup>, ancorché apostati<sup>(12)</sup>. Inoltre, siccome l'*incapacitas* in genere viene meno con il cessare della causa su cui si fonda, anche a delazione testamentaria avvenuta, si potrebbe ragionevolmente supporre che un pronto pentimento desse modo, al delato apostata, di acquisire l'eredità testamentaria deferitagli. A questo punto si potrebbe a maggior ragione supporre che il pentimento giovasse all'apostata anche come sanatoria del testamento proprio, il che confermerebbe l'ipotesi interpretativa sopra avanzata in merito a C. Th. (16, 7) 1.

3 - La costituzione di cui a C. Th. (16, 7) 2 fu verosimilmente emanata senza una preventiva consultazione con i colleghi dell'Occidente, Graziano e Valentiniano II. Ciò spiegherebbe perché nella costituzione da essi emanata da Padova il giorno dopo, cioè il 21 maggio 383, e di cui a C. Th. (16, 7) 3, venga posta a carico degli apostati l'incapacità di testare, senza distinguere tra battezzati e catecumeni, nel mentre non venga prevista a loro carico alcuna incapacità di succedere<sup>(13)</sup>.

<sup>(10)</sup> VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo Impero*, I, ora in *Studi*, 2, 165.

<sup>(11)</sup> Sui principi generali in tema di *capacitas*, e sulla possibilità del suo venir meno anche successivamente all'apertura della successione, cfr. VOCI, *Diritto ereditario romano*, I, Milano 1967, 444.

<sup>(12)</sup> Il VOCI, *Studi* 2, 165, ritiene che C. Th. (16, 7) 2 tolga agli apostati battezzati anche la capacità di succedere. La tesi sembra eccessiva; su di essa avanti la nota 24.

<sup>(13)</sup> Sulla costituzione, VOCI, *Studi*, 2, 165, e GIANDOMINICI, *Apollinaris*, 52 (1979), 604 ss.

Più esattamente in quest'ultima costituzione vengono prese in considerazione tre specifiche ipotesi di apostasia: l'abbraccio del paganesimo, del giudaismo, e del manicheismo. A imitazione<sup>(14)</sup> tuttavia della menzionata costituzione di Teodosio del 381, in C. Th. (16, 7) 1, per il primo caso viene comminata la incapacità di testare. Tale incapacità viene implicitamente estesa, e se ne ha conferma dal tenore del § 1 sempre di C. Th. (16, 7) 3, come sanzione aggiuntiva anche negli altri due casi, già altrimenti colpiti: con la confisca del patrimonio il passaggio al giudaismo<sup>(15)</sup>; con l'infamia propria dei manichei il passaggio al manicheismo, e l'eventuale confisca degli immobili dove si fossero effettuate le riunioni, giusta la costituzione di Valentiniano I di cui a C. Th. (16, 5) 3 del 372, che parrebbe richiamata nel testo. Come è stato accennato i catecumeni dovrebbero essere stati considerati alla pari dei battezzati.

L'opera del predicatore di altre fedi presso i cristiani<sup>(16)</sup> viene a costituire reato, passibile di pena da stabilirsi a discrezione del giudicante.

Nel § 1 di C. Th. (16, 7) 3 (= C. J. 1, 7, 2), è posto il limite temporale, a pena di decadenza, di cinque anni per l'azione tesa all'invalidazione del testamento dell'apostata; si insiste inoltre sulla necessità che l'apostasia del defunto testatore venga concretamente provata. Il legislatore mostra di ispirarsi all'analogia con il termine per la *querela inofficiosi testamenti*, pure essa tendente alla invalidazione del testamento, nell'ipotesi di violazione della riserva legittima<sup>(17)</sup>. Dal richiamo a quest'ultima azione si potrebbe trarre argomento per applicarne le regole<sup>(18)</sup>, in quanto compatibili, anche all'impugnazione del testamento dell'apostata.

<sup>(14)</sup> Così Voc1, *Studi*, 2, 344.

<sup>(15)</sup> Secondo quanto disposto da Costanzo nel 357, C. Th. (16, 7), 1, già studiato. Sul patrimonio successivamente accumulato si sarebbe aperta, alla morte del neogiudeo, la successione *ab intestato*.

<sup>(16)</sup> Invero C. Th. (16, 7) 3 pr. permetterebbe forse una interpretazione più restrittiva, nel senso di colpire soltanto il proselitismo manicheo.

<sup>(17)</sup> Solo la seconda parte della costituzione figura in C.I. (1, 7) 2, dove viene peraltro soppresso il richiamo del passaggio al manicheismo. L'interpolazione si spiega in ragione delle sanzioni ben più gravi disposte nel frattempo contro i manichei, le quali certamente dovevano colpire anche il neomanicheo: cfr. C.I. (1, 5) 16; 18.

<sup>(18)</sup> Su di esse Voc1, *Diritto ereditario romano*, 2, Milano 1963, 683 ss. Sempre il medesimo Autore, *Studi*, 2, 165, a proposito di C. Th. (16, 7) 3, 1, riterrebbe che

Il ritorno al cristianesimo doveva probabilmente comportare la convalida del testamento; in altri termini dovrebbe essere stato decisiva la situazione al momento della morte. Tale interpretazione sembra trovare una indiretta conferma nella successiva costituzione del 391, di cui a C. Th. (16, 7) 4, favorevole ai *lapsi*.

4 - Esposti i due sistemi giuridici valevoli a tutto il 383 in Oriente e in Occidente, veniamo all'esame delle due costituzioni emanate da Concordia nel medesimo giorno 11 maggio, forse da correggersi in 9 giugno<sup>(19)</sup>, del 391.

C. Th. (16, 7) 4 = C. Th. (11, 39) 11. IMPPPP. VAL(ENTINI)ANUS, THEOD(OSIUS) ET ARCADIUS AAA. FLAVIANO P(RAE)FECTO P(RAE)TORIO. *Li, qui sanctam fidem prodiderint et sanctum baptismum profanaverint, a consortio omnium segregati sint, a testimoniis alieni, testamenti, ut antea iam sanximus, non habeant factionem, nulli in hereditate succedant, a nemine scribantur heredes. Quos etiam praecepissemus procul abici ac longius amandari, nisi poenae visum fuisset esse maioris versari inter homines et hominum carere suffragiis. 1. Sed nec unquam in statum pristinum revertentur, non flagitium morum obliterabitur poenitentia neque umbra aliqua exquisitae defensionis aut muniminis obducetur, quoniam quidem eos, qui fidem quam deo dicaverant polluerunt et prodentes divinum mysterium in profana migraverunt, tueri ea quae sunt commenticia et concinnata non possunt. Lapsis etenim et errantibus subvenitur, perditis vero, hoc est sanctum baptismum profanantibus, nullo remedio poenitentiae, quae solet aliis criminibus prodesse succurritur.* DAT. V ID. MAI. CONCORDIAE TATIANO ET SYMMACHO CONSS.<sup>(20)</sup>.

l'impugnazione *post mortem*, del testamento dell'appostata passato al manicheismo, abbia presupposto l'accusa penale nei suoi confronti già in vita. La tesi ci sembra dubbia: il passo infatti parrebbe solo considerare (e quindi anche per l'ipotesi dell'appostata neomanicheo) l'accusa *post mortem*, almeno a giudicare dal *si quis defunctum... accusat*.

<sup>(19)</sup> La correzione è proposta dal SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 nach Chr.*, Stuttgart 1919 (Nachdruck, Frankfurt am Main 1964), 104, 15 ss.; 278. Egli osserva che il 27 maggio del 391 Teodosio era a Vicenza, come si deduce dalla *subscriptio* di C. Th. (1, 1) 2 e (3, 1) 6; nel mentre il 16 giugno era ad Aquileia, C. Th. (16, 10) 11. Di qui la verosimiglianza che le due costituzioni siano state promulgate da Concordia il 9 giugno (*V id. iuni*) in viaggio verso Aquileia, e non invece l'11 maggio (*V id. mai*).

<sup>(20)</sup> Nel corrispondente dettato di C.I. (1, 7) 3 pr., si legge... *sanctum baptismum [haeretica superstitione] profanaverint...*: si direbbe che l'eresia sia stata, almeno in cer-

C. Th. (16, 7) 5. IDEM. AAA. FLAVIANO P(RAEFECTO) P(RAETORIO). *Si quis splendor conlatus est in eos vel ingenitus dignitatis, qui fide devii et mente caecati sacrosanctae religionis cultu et reverentia descivissent ac se sacrificiis mancipassent, pereat, ut de loco suo statuque deieci perpetua urantur infamia ac ne in extrema quidem vulgi ignobilis parte numerentur. Quid enim his cum hominibus potest esse commune, qui infandis et feralibus mentibus gratiam communionis exosi ab hominibus recesserunt?* DAT. V ID. MAI. CONCORDIAE TATIANO ET SYMMACHO CONSS.

Prima di addivenire alla esegesi, si rendono opportune alcune considerazioni introduttive. Sebbene, secondo la prassi, autori delle due leggi formalmente appaiono tutti gli imperatori in carica, nella specie Valentiniano II, Teodosio I, e Arcadio, non par dubbio che esse siano state elaborate dalla cancelleria imperiale in Italia, volute e promulgate da Teodosio. Deve invece escludersi l'intervento di Valentiniano, fin dal 389 in Gallia<sup>(21)</sup>, e a maggior ragione quello di Arcadio, residente in Oriente. Le due costituzioni rappresenterebbero così una ulteriore conferma di quella alternanza nella politica religiosa di Teodosio, successiva alla vittoria su Massimo del 388, e almeno in parte dovuta agli interventi di Sant'Ambrogio<sup>(22)</sup>. Quanto alla presenza di Teodosio nel Veneto Orientale durante il

ti casi, da Giustiniano equiparata all'apostasia, fatto confermato da C.I. (1, 7) 6, sul quale avanti la nota 36. Ancora sempre in C.I. (1, 7) 3, 3 si legge... *quae solet aliis criminibus [adesse]...*, in luogo di *<prodesse>*.

(21) Cfr. ENBLIN, v. *Valentinianus*, 3, in P.W., 7 A, 2225 ss.

(22) Va sottolineato come Flaviano, Taziano e Simmaco, che nelle costituzioni concordiesi appaiono rispettivamente quali prefetto del pretorio e consoli, fossero tutti e tre pagani. In particolare Flaviano (Virio Nicomaco) sarà console nel 393, e insieme uno dei maggiori sostenitori di Eugenio. Dopo la battaglia del Frigido dovrebbe essersi data la morte: così almeno parrebbe dire proprio il nostro Rufino, *Hist. Eccl.*, 2, 33; ... *Flavianus, plus pudoris, quam sceleris reus, cum potuisset evadere eruditus admodum vir, mereri se mortem pro errore iustitius, quam pro crimine indicavit;* (cfr. anche Soz. 7, 24). Tuttavia la memoria di quel forte non fu dannata, almeno a giudicare dagli scritti dello stesso Simmaco, suo congiunto (Symm., Ep. 6, 1, 3 ai figli di Flaviano); Teodosio lo ricordò con rispetto, nè il suo patrimonio andò confiscato (Symm., Ep. 4, 19, 2). Egli dispose anche un lascito a favore del tempio di Flora: cfr. SEECK, v. *Flavianus*, 14, in P.W., 6, 2506 ss. Su Taziano (Flavio Eutolmio) originario della Licia, console nel 391 per l'Oriente, fermo seguace del paganesimo, cfr. ENBLIN, v. *Tatianus*, 3, in P.W., 4 A, 2463 ss. (2466). Su Simmaco (Quinto Aurelio), console nel 391 per l'Occidente, seguace del paganesimo, e sui di lui tentativi di ottenere l'eliminazione delle leggi persecutorie contro quella religione, cfr. SEECK, v. *Symmachus*, 18, in P.W., 4 A, 1146 ss. (1150).

391, essa potrebbe forse far pensare a qualche fugace ispezione, tra l'altro anche alla fabbrica d'armi concordiese, al tempo verosimilmente esistente<sup>(23)</sup>, profittando del suo passaggio per recarsi in Oriente.

Visti i due provvedimenti nel loro assieme, va notato come in essi non vengano più represses determinate ipotesi di passaggio dal cristianesimo ad altra specifica religione, giudaica, pagana, o manichea. Ora viene semplicemente represso l'illecito, anzi il crimine, di chi *sanctam fidem prodiderit et sanctum baptismum profanaverit*, abbracciando un qualsiasi nuovo credo; inoltre il fatto viene considerato in sè socialmente pericoloso anche come esempio, per le possibili ripercussioni. Di qui due serie di previsioni. Accanto alla mortificante riduzione della capacità giuridica, è prevista anche l'espulsione coatta dell'apostata dai luoghi, espulsione che, usando una terminologia moderna, appare vera misura di sicurezza; al punto che da essa si può prescindere ove il paventato pericolo di corruzione della fede cristiana, in concreto non sussista. Almeno nella prima delle costituzioni il ravvedimento e il ritorno al cristianesimo è incoraggiato con la cessazione delle sanzioni. Si continua a seguire l'indirizzo legislativo dell'Occidente, che non distingue tra battezzati e catecumeni; e ciò sebbene tale distinzione vigente per l'Oriente, di cui a C. Th. (16, 7) 2, come si è visto, è forse dovuta proprio a Teodosio.

Nel *principium* del primo testo per gli apostati viene confermata l'incapacità di testate, già sancita per l'Occidente nel 383; non viene tuttavia loro tolta la possibilità di avere eredi *ab intestato*. Viene disposta l'incapacità assoluta di succedere<sup>(24)</sup> *ab intestato* o *ex te-*

(23) A giudicare dai caratteri epigrafici delle steli di Concordia attinenti ai *fabricenses*, esse potrebbero risalire alla fine del IV secolo: cfr. SCARPA BONAZZA (con altri), *Iulia Concordia dall'età romana all'età moderna*, Treviso 1978, 75. L'interesse di Teodosio alle fabbriche d'armi è comprovato da due sue leggi in materia; C. Th. (10, 22) 2 = C.I. (11, 10) 1 del 18 ottobre 388, senza luogo di promulgazione; e C. Th. (10, 22) 3 = C.I. (11, 10) 2 dell'8 marzo 390, emanata da Milano.

(24) Diversamente il VOCI, *Studi*, 2, 165, ritiene che la costituzione concordiese del 391 non abbia a questo proposito innovato, bensì chiarito quanto sarebbe stato già disposto nella precedente costituzione patavina del 383. Senonché *ut ante iam sanximus*, posto come inciso all'interno della frase *testamenti... non habeant factio-nem*, sembra riferirsi soltanto alla *testamenti factio* attiva, e non all'incapacità a succedere, di cui si parla dopo: il *nulli in hereditate succedant* sembra essere cioè una nuova sanzione.

stamento<sup>(25)</sup>, perfino in linea retta discendente<sup>(26)</sup>. Viene inoltre sancita l'incapacità di rendere testimonianza<sup>(27)</sup>. Il tutto vuole essere in funzione dell'imperativo, secondo il quale gli apostati devono rimanere segregati dal mondo: *a consortio omnium segregati sint*. A questo fine viene disposto<sup>(28)</sup> anche la loro espulsione dal luogo di residenza; ma l'espulsione, come si è visto, può essere evitata quando, presso la comunità entro la quale l'apostata vive, abbia già avuto luogo una reazione di rigetto e una sua messa al bando<sup>(29)</sup>.

Nel § 1 è fatto comunque divieto all'Autorità di riconoscere attenuanti o difese a favore dell'apostata<sup>(30)</sup>. Parrebbe tuttavia giuridicamente rilevante il pentimento, che dovrebbe cancellare *ex tunc* il reato: in questo senso ci sembra sia da interpretare l'espressione *lapsis etenim et errantibus subvenitur*<sup>(31)</sup>. Così stando le cose, come il testamento già valido perderebbe validità con l'apostasia, altrettanto esso dovrebbe acquistare o riacquistare validità con la riconversione al cristianesimo. Continua a vigere il termine di cinque

<sup>(25)</sup> Invero in C. Th. (16, 7) 4 = C.I. (1, 7) 3, è fatto specifico riferimento solo all'impossibilità per gli apostati di essere eredi; ma è verosimile che il legislatore avesse inteso escludere qualsiasi tipo di successione, anche fedecommissaria: in questo senso sono i Bas. (60, 54) 24.

<sup>(26)</sup> Non sono fatte salve dunque nemmeno le *exceptae personae*, diversamente da quanto già disposto per l'Oriente in C. Th. (16, 7) 2 dallo stesso Teodosio.

<sup>(27)</sup> Ed è pertanto che la costituzione figura geminata, sotto il titolo *De fide testium*, di cui a C. Th. (11, 39) 11.

<sup>(28)</sup> Sempre al *principium* nella dizione del Codice Teodosiano; al § 1 in quella del Codice Giustiniano.

<sup>(29)</sup> Particolarmente retorico il modo con cui viene introdotta una tale regola: l'allontanamento dell'apostata va evitato quando dovesse apparire pena maggiore il lasciarlo laddove già soffre il disprezzo e la repulsa del prossimo.

<sup>(30)</sup> Così il § 1 nella dizione teodosiana, e il § 2 in quella giustiniana. Pure in questo caso la retorica si spreca, all'evidente fine di vieppiù propagandare la fede cristiana: chi abbandoni la fede dedicata a Dio e tradisca il divino mistero, passando a quello profano, può farsi scudo solo con argomenti per definizione falsi e inadeguati!

<sup>(31)</sup> Così il § 3 nella dizione giustiniana. Invero la GIANDOMINICI, *Apollinaris*, 52 (1979), 608 s., attribuisce al termine *lapsus* il medesimo significato ricorrente nella patrologia, teso ad indicare colui che cedette per timore o debolezza; ne discenderebbe che il pentimento dell'apostata, seppure rilevante ai fini ecclesiali, non lo sarebbe altrettanto stato ai fini civili, quando in lui si fosse potuto scorgere, non il *lapsus* in senso tecnico tradizionale, ma soltanto il *perditus*. Di contro ci sembra potere osservare che, oltre ai *lapsi*, la costituzione prende in considerazione gli *errantes*; ora a rigore tutti gli apostati dovrebbero essere degli *errantes*, ma qui al termine va dato il significato di chi riconosca la propria colpa e si pente; nel mentre *perditus* è chi persevera, e non può perciò trovare comprensione.

anni *post mortem* per l'impugnazione del testamento dell'apostata, fissato già nel 383 con la costituzione di cui a C. Th. (16, 7) 3, 1 = C.I. (1, 7) 2.

La seconda contemporanea costituzione concordiese, di cui a C. Th. (16, 7) 5, presenta varie difficoltà interpretative. Sembrerebbe presa in considerazione l'apostasia, forse accompagnata dal compimento di sacrifici, commessa da persona di alta dignità, per carriera o per nascita. Verrebbe comminata la deiezione dal luogo di residenza e la perdita delle prerogative; in più la perpetua infamia, così da ridurre l'apostata al di sotto del più infimo strato sociale<sup>(32)</sup>.

In questa seconda costituzione manca qualsiasi riferimento ai *lapsi* e agli *errantes*. Ne dedurremmo che per gli altolocati riconvertiti non veniva meno automaticamente lo *status* di infame, previsto con efficacia perpetua. Per farlo cessare occorreva probabilmente uno speciale provvedimento di grazia. È da aggiungere che tra le due costituzioni emanate da Concordia non sembra esservi stata incompatibilità: la persona altolocata apostata, tornata in seno alla Chiesa, quando anche fosse rimasta infame, avrebbe comunque riacquisito la capacità di testare e di succedere, e forse anche il diritto di tornare nei luoghi dai quali fosse stato allontanato. Del resto la seconda costituzione va considerata nell'ambito dell'intero sistema giuridico allora vigente, il quale proibiva i sacrifici cruenti, arrivando a punire il contravventore, in Occidente, addirittura con la pena capitale<sup>(33)</sup>. Ebbene si direbbe che Teodosio, con quella legge, abbia sottratto gli altolocati, rei di apostasia e sacrificio, dalla pena capitale sostituendola con l'infamia. All'uopo l'imperatore parrebbe avere configurato un nuovo reato complesso, dato dall'apostasia unita a riti sacrificali, imputabile soltanto a persona di alta gerarchia sociale e perciò richiedente, nell'agente, tale specifica qualità personale. Se siamo nel vero C. Th. (16, 7) 5, che a prima vista

(32) L'ultima parte di questa seconda costituzione concordiese, agli apici della trista retorica, vuole rappresentare la motivazione del disposto: si vuole che non possa sussistere alcun rapporto con chi, con funerei pensieri in odio alla grazia della comunione, si sia posto all'infuori dell'umana società.

(33) C. Th. (16, 10) 4 = C.I. (1, 11) 1 del 346; C. Th. (16, 10) 6 del 356; C. Th. (16, 10) 9 = C.I. (1, 11) 2 del 385. Cfr. ancora GAUDEMET, *La condamnation des pratiques païennes en 391*, in *Études de droit Romain*, 1, Napoli 1979, 251 ss.

potrebbe apparire di esacerbata violenza, pur nella sua inciviltà va forse valutato in modo non del tutto negativo.

5 - La legiferazione in tema di apostasia continuò per un altro mezzo secolo. Per l'Oriente, il 23 marzo del 396, Arcadio emana una legge, riportata in C. Th. (16, 7) 6, della quale è difficile afferrare la esatta portata. Sembra confermata per i passati al paganesimo l'incapacità di testare; in più viene stabilito che la loro successione *ab intestato* non possa andare in linea ascendente oltre ai genitori, e in linea discendente oltre ai nipoti, figli dei figli; in assenza di tali successibili bisogna pensare acquistasse il fisco. Vi è perciò una ulteriore recrudescenza e una maggiore severità nella persecuzione, attesa l'esclusione degli altri congiunti dalla successione: anzi, siccome il testo non distingue tra battezzati e catecumeni, è possibile che il diverso trattamento giuridico sia venuto meno. La legge, riportata nel Codice Teodosiano, è stata omessa nel Codice Giustiniano.

Sempre per l'Oriente la Nov. Theod. 3, 4, del 31 gennaio 438, punisce, con la confisca del patrimonio e con la morte, l'appartenente alla religione ebraica o samaritana che costringa o induca un cristiano, schiavo o ingenuo, ad abbracciarla. Viene così aggravata per gli ebrei e i samaritani la sanzione di cui a C. Th. (16, 7) 3 pr., che seppure originariamente emanata per l'Occidente, una volta accolta nel Codice Teodosiano avrebbe comunque valso anche per l'Oriente<sup>(40)</sup>.

Per l'Occidente, dopo le due leggi di Concordia, ne fu emanata un'altra da Ravenna ad opera di Valentiniano III, il 7 aprile del 426, di cui a C. Th. (16, 7) 7 = C.I. (1, 7) 4. Essa è l'unica che usi l'espressione *apostata*. L'*apostatorum sacrilegium* è definito *crimen*, relativamente al quale viene sottolineata la necessità della perseveranza nell'inquisizione. Per l'apostata viene confermata l'incapacità di testare e, si precisa ora, di donare; vengono colpite di nullità le vendite in frode alla legge; la sua successione, necessariamente *ab intestato*, si apre a favore dei soli congiunti cristiani; è confermata l'azione *post mortem* tesa all'invalidazione del testamento e delle donazioni. L'impugnazione, giusto C. Th. (16, 7) 3, 1 = C.I. (1, 7) 2, dovrebbe decadere con il quinquennio. La riconversione al cristianesimo dovrebbe valere come sanatoria, quanto meno in base alla prima

(40) Su di essi la GIANDOMINICI, *Apollinairis*, 52 (1979), 615 ss.

delle costituzioni concordiesi di cui a C. Th. (16, 7) 4, 1 = C.I. (1, 7) 3, 2.

Le innovazioni apportate dalla legge ravennate appaiono pertanto minime: attengono ai successibili *ab intestato* limitati ai soli cristiani; all'impugnabilità delle donazioni e delle vendite cui, si deve pensare, sia seguita la tradizione della cosa.

6 - La presente indagine non potrebbe dirsi completa se non si esaminassero le due leggi emanate da Concordia nell'ambito dei due sistemi, teodosiano e giustinianeo<sup>(34)</sup>. Per evidenziarle la loro citazione avverrà in corsivo.

A) Nel sistema teodosiano l'apostasia costituisce sacrilegio e reato, C. Th. (16, 7) 3 pr.; 7 pr., e comporta l'incapacità: *a*) di testare, C. Th. (16, 7) 3 pr.; 4; 6; 7, salva forse per i catecumeni la possibilità di testare entro la ristretta cerchia dei discendenti e dei fratelli germani, C. Th. (16, 7) 2, 1; *b*) di donare e di vendere in frode alla legge C. Th. (16, 7), 7, 1; *c*) di avere eredi legittimi oltre ai genitori, fratelli, figli e nipoti, C. Th. (16, 7) 6; *d*) di succedere *ex testamento* e *ab intestato*, C. Th. (16, 7) 4 pr., tranne forse che dai genitori e dai fratelli germani, C. Th. (16, 7) 2, 1; *e*) di rendere testimonianza, C. Th. (11, 39) 11 pr. = (16, 7) 4 pr.

L'impugnazione del testamento, al fine di dare luogo alla successione legittima, resta prescrittibile in cinque anni, C. Th. (16, 7) 1; 3, 1; 7, 2. Non parrebbe peraltro che analogo termine valesse per l'eventuale azione del fisco, quando dovessero mancare i successibili elencati in C. Th. (16, 7) 6.

In particolare l'apostata passato al giudaismo subisce la confisca del patrimonio, C. Th. (16, 8) 7. Peraltro, ove la scoperta della apostasia fosse avvenuta soltanto dopo la morte, probabilmente si soprassedeva alla confisca, e si applicavano le regole di cui sopra. Specifiche penalità sono previste per l'apostata passato al manicheismo, che viene colpito in quanto manicheo, C. Th. (16, 7) 3 pr. Gli apostati erano inoltre soggetti all'espulsione dai luoghi di residenza, tranne non fosse già risultato un adeguato comune disprezzo nei loro confronti, C. Th. (16, 7) 4 pr. Se di alta condizione, erano colpiti da perpetua infamia, e situati al di sotto dell'infimo strato sociale, C. Th. (16, 7) 5. I pentiti godevano di una generale sanatoria, C. Th. (16, 7) 4, 1, salvi probabilmente gli effetti della confisca già subita o dell'infamia, i quali tuttavia si sarebbero comunque potuti cancellare con apposito provvedimento.

Costituiva reato la propagazione di altre fedi presso i cristiani; i predicatori erano puniti a discrezione del giudice. C. Th. (16, 7) 3 pr.; ma se giudei, con la morte, Nov. Theod. 3, 4.

Come è facile constatare, le regole contenute nelle due costituzioni concordiesi finiscono con il giocare, nel sistema teodosiano, un ruolo notevole<sup>(35)</sup>.

B) Il sistema giustiniano, alquanto coerente, può così riassumersi. L'apostasia è reato, C.I. (1, 7) 4 pr. L'apostata perde la capacità di testare; il testamento si invalida anche se risalente a un periodo precedente; la successione *ab intestato* parrebbe ammessa solo a favore dei prossimi congiunti (*propinqui potissimum*), la cui azione tesa all'invalidazione del testamento si prescrive in cinque anni, C.I. (1, 7) 2; 3 pr.; 4. L'apostata è inoltre incapace di donare, e sono invalide le vendite in frode alla legge, C.I. (1, 7) 4, 1. Probabilmente l'azione degli eredi *ab intestato*, tesa all'invalidazione di questi atti (donazioni e vendite), è anch'essa prescrivibile in cinque anni dopo la morte. L'apostata è incapace di succedere tanto *ex testamento* che *ab intestato*, C.I. (1, 8) 3 pr. Viene allontanato dai luoghi di residenza, tranne non sia già fatto oggetto del dispregio sociale, C.I. (1, 7) 3, 1.2. Tuttavia il ritorno in grembo al cristianesimo comporta una generale sanatoria, C.I. (1, 7) 3, 3. Il passaggio al giudaismo comporta la confisca, C.I. (1, 7) 1; se già eseguita, il pentimento non dovrebbe servire a invalidarne gli effetti. Viene punito di morte l'opera di convincimento esercitato nei confronti di cristiani per indurli ad abbracciare altre fedi, C.I. (1, 7) 5. Questa disposizione in Nov. Theod. 3, 4, è diretta ai soli ebrei: estrapolata dal contesto originario, nel Codice Giustiniano acquista rilevanza generale<sup>(36)</sup>.

<sup>(35)</sup> Nella *Lex Romana Visigotorum (Breviarium Alaricianum)* figurano soltanto C. Th. (16, 8) 7 = Brev. (16, 3) 1; C. Th. (16, 7) 3 prima parte (*Christianorum ad aras... polluere contagiis*) = Brev. (16, 2) 1, con relativa *Interpretatio*; Nov. Theod. 3, riguardante gli ebrei. Il sistema che ne deriva è di molto semplificato. Al cristiano, passato al paganesimo o al giudaismo, è tolta la capacità di testare; a quello passato al manicheismo, siccome chiarisce la *Interpretatio ad Brev. (16, 2) 1*, vengono applicate le sanzioni proprie per i manichei. Contro il cristiano passato al giudaismo è in più prevista la confisca del patrimonio, Brev. (16, 3) 1; infine contro l'ebreo, responsabile di proselitismo presso i cristiani, addirittura la pena capitale, Nov. Theod. 3, 4.

<sup>(36)</sup> Ricordiamo ancora C.I. (1, 7) 6, emanato da Costantinopoli l'1 di agosto del 455, e riferito a Valentiniano III e a Marciano, ma in realtà di quest'ultimo. È

In diritto giustiniano mancano sia la diminuzione propria dello stato di catecumeno, sia la comminazione dell'infamia contro gli apostati di alta condizione sociale: le statuizioni di cui a C. Th. (16, 7) 2 e 5 non sono state recepite. È stata peraltro accolta la prima delle costituzioni emanate da Concordia, sulla quale parrebbe addirittura incentrato l'intero sistema giustiniano in tema di apostasia.

prevista l'espulsione dal territorio dell'Impero, per i chierici e i monaci, si deve pensare ortodossi, che avessero abbracciato le eresie monofisite di Apollinare o di Eutiche. Atteso che tale disposizione si ritrova sotto C.I., *De apostatis*, 1, 7, si può desumere che il passaggio a quelle eresie venisse addirittura equiparato all'apostasia, con tutte le conseguenti diminuzioni della capacità giuridica, e in più con una pena aggiuntiva per i chierici e i monaci. Una conferma di questa interpretazione potrebbe scorgersi nella espressione *haeretica superstitione*, ablativo aggiunto dai compilatori giustiniani al testo originale della costituzione emanata da Concordia, come risulta dal confronto testuale tra C. Th. (16, 7) 4 pr. e C.I. (1, 7) 3 pr. A riprova della violenza con cui si è inteso del resto far fronte a quelle due eresie, ritenute particolarmente gravi e pericolose, cfr. C.I. (1, 5) 8, ove è riportato verosimilmente un altro stralcio della medesima costituzione (cfr. KRUEGER, *ad l.*, n. 1), di cui a C.I. (1, 7) 6.